



Pro Loco
Castrovillari

STATUTO **PRO LOCO DEL POLLINO CASTROVILLARI APS - ETS**

INDICE

- ART. 1 - Costituzione - Denominazione e Sede**
- ART. 2 - Finalità**
- ART. 3 - Soci**
- ART. 4 - Organi dell'Associazione**
- ART. 5 - Assemblea dei Soci**
- ART. 6 - Presidente**
- ART. 7 - Consiglio di Amministrazione**
- ART. 8 - Collegio dei Revisori dei Conti e Organo di Controllo**
- ART. 9 - Collegio dei Probiviri**
- ART. 10 - Segretario e Tesoriere**
- ART. 11 - Gruppo Folclorico della Pro Loco del Pollino**
- ART. 12 - Consulta Scientifica**
- ART. 13 - Gestione Finanziaria**
- ART. 14 - Vigilanza e Controlli**
- ART. 15 - Modifiche statutarie**
- ART. 16 - Scioglimento e liquidazione**
- ART. 17 - Disposizioni finali**

ART. 1

Costituzione - Denominazione e Sede

- 1) L'Associazione Pro Loco del Pollino Castrovillari, con sede in Castrovillari, Corso Garibaldi n. 160, costituita con Atto pubblico in data 19/5/1967 n. 20189, Dott. Marini Notaio in Castrovillari, registrato a Castrovillari il 19/5/1967 al n. 603 serie 140, iscritta nel registro Nazionale delle APS con Decreto 206/II/2015 dell'11/13/2015, con il presente atto adegua e rende conforme lo Statuto al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successivo correttivo ai sensi del Dlgs 105/2018, assumendo la denominazione di Associazione non riconosciuta di promozione sociale **"Pro Loco del Pollino Castrovillari APS - ETS"**. Dopo l'adozione dello statuto, l'effettivo riconoscimento come APS - ETS avviene con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS.
- 2) L'Associazione ha sede legale in Corso Garibaldi n. 160 a Castrovillari (CS);
- 3) L'eventuale trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria;
- 4) All'atto dell'iscrizione all'Albo delle Associazioni Pro Loco della Provincia di Cosenza e Regione Calabria, la denominata **"Pro Loco del Pollino Castrovillari APS - ETS"** troverà riconoscimento, sostegno e tutela a norma di legge ai sensi della L.R. 8/2008 ART.13, 14 e 15;
- 5) La Pro Loco del Pollino Castrovillari APS - ETS, quale Associazione di promozione sociale, può richiedere l'iscrizione ai Registri Nazionali, Regionali e Provinciali dell'associazionismo previsti dall'articolo 7 della Legge 383/2000;
- 6) La Pro Loco del Pollino Castrovillari APS - ETS, nel rispetto dello Statuto e delle normative vigenti, può aderire a reti o enti associativi anche dello stesso settore e a sue diramazioni territoriali.

ART. 2

Finalità

- 1) La Pro Loco del Pollino Castrovillari APS - ETS è un'Associazione di volontariato senza scopo di lucro, di natura privatistica, apartitica, apolitica, con rilevanza pubblica e finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale e turistica che persegue mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del DL 3 luglio 2017, n. 117, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati. All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.
- 2) Svolge la sua attività nell'ambito del territorio del Comune di Castrovillari per una durata illimitata ma può operare anche al di fuori del proprio Comune stipulando accordi, convenzioni, partenariati, con altre Associazioni, Enti, Comuni e Province in località in cui non esista altra associazione Pro Loco.
- 3) La Pro Loco, che si impegna a diventare parte attiva dell'eventuale sistema turistico locale operante nel proprio territorio, ha per scopo il prevalente soddisfacimento degli interessi turistici, culturali e sociali della collettività locale da realizzare in armonia con l'attività svolta dai vari organismi che operano a livello comunale, intercomunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.

- 4) La Pro Loco si propone in particolare di realizzare iniziative rivolte:
- a) alla tutela ed alla valorizzazione dell'identità del luogo e del suo patrimonio storico, culturale, folklorico e linguistico;
 - b) a svolgere attività di ricerca nel campo culturale, storico, antropologico e identitario;
 - c) alla creazione di sezioni operative specifiche nel campo della musica, dello sport, delle arti e della cultura in genere;
 - d) a favorire la fruizione, anche stagionalizzata, turistica, culturale e ambientale della località;
 - e) a stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra-alberghiera della località;
 - f) a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo, riunendo e coinvolgendo tutti coloro che ne hanno interesse;
 - g) organizzare attività ricreative, di spettacolo, musica o di socialità civica, manifestazioni di carattere culturale e sociale, convegni e momenti di aggregazione idonee ad attrarre movimento turistico o in grado di migliorare le condizioni generali di soggiorno e della qualità della vita della località;
 - h) ad attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 7 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e il Consiglio nazionale del Terzo Settore.
 - i) all'aggregazione e alla socializzazione di giovani e meno giovani anche con la costituzione e la gestione, ai sensi dell'articolo 111, commi 3, 4 bis e 4 quinquies del Testo Unico delle Imposte sul Reddito e, con delibera dell'Assemblea dei Soci, di un circolo riservato ai propri associati, nel quale l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia rivolta esclusivamente ai Soci iscritti.
 - j) Si propone inoltre di:
 - k) realizzare attività di assistenza ed informazione turistica attraverso l'Ufficio IAT giusto iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Turistiche al n. 192/CS come da Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Calabria n. 460 del 19/4/1988;
 - l) realizzare manifestazioni ed iniziative, anche d'intesa ed in collaborazione con le Pro Loco facenti parte dello stesso sistema turistico, che possano esercitare un effettivo richiamo turistico;
 - m) istituire e/o gestire, ovvero proporre l'istituzione e lo svolgimento, previo accreditamento alla Provincia di Cosenza o alla Regione Calabria, di Corsi professionali stage e qualunque altra attività formativa, inerenti l'attività museale, l'attività artigianale e quella turistica e/o comunque attinenti al turismo, all'accoglienza, alla solidarietà e all'ambiente finalizzati sia ai soci, sia agli operatori del settore, utili a migliorare la qualità dell'offerta turistica;
 - n) istituire e/o gestire strutture a carattere museale, pinacoteche, biblioteche ed altre raccolte documentali;
 - o) collaborare con gli organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modifiche;
 - p) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località: proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione, realizzazione e conduzione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, anche ricollegando i valori del territorio e della cultura locali con quelli degli emigrati residenti all'estero;
 - q) favorire e realizzare gemellaggi con altre località nazionali ed estere;
 - r) partecipare a bandi di progettazione nazionale ed europei inerenti le finalità istituzionali della Pro Loco;
 - s) costituire, unitamente altre Pro Loco e/o Associazioni che abbiano lo stesso fine sociale, Consorzi o Società Consortili a livello comunale, intercomunale, provinciale e regionale, e assumere partecipazioni in altre Società o Enti con finalità affini.

ART. 3

Soci

L'adesione alla Pro Loco del Pollino di Castrovillari è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivida gli scopi dell'Associazione.

1) I soci si distinguono in:

- Ordinari
- Sostenitori
- Benemeriti
- Onorari

- a) Ordinari: coloro i quali versano la quota d'iscrizione stabilita annualmente dall'Assemblea dei soci;
- b) Sostenitori: coloro i quali, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- c) Benemeriti: coloro che hanno acquisito meriti particolari a favore della Pro Loco. Sono nominati dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione. Sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

- d) Onorari: persone, che hanno arrecato particolari benefici morali o materiali alla Pro Loco o alla collettività, che si siano distinti per particolari meriti nel campo in cui operano, che abbiano contribuito in iniziative legate alla promozione turistica, sociale o culturale e che con la loro nomina contribuiscono ad accrescere il prestigio della Pro Loco. Sono nominati dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione. Sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.
- 2) L'iscrizione all'Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta mediante domanda di ammissione rivolta al Consiglio di Amministrazione che, per l'approvazione, dovrà determinarsi nella prima riunione utile. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi ne esercita la potestà. Con l'iscrizione i richiedenti dichiarano di osservare e accettare integralmente i contenuti del presente Statuto e dei Regolamenti sociali. In mancanza di pronuncia da parte del Consiglio di Amministrazione, la domanda s'intende accolta.
- 3) Tutti i Soci devono versare la quota sociale entro la data annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
- 4) La quota sociale, essendo destinata a finanziare l'attività dell'Associazione e non avendo, pertanto, alcuna finalità speculativa, non è trasmissibile a terzi, non è produttiva di alcun interesse o rivalutabilità monetaria;
- 5) Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale;
- 6) Tutti i Soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote sociali, ma iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro soci, hanno diritto a:
- a) votare per eleggere gli organi sociali;
 - b) essere eletti alle cariche sociali;
 - c) votare per l'approvazione e le modifiche del presente Statuto e dei Regolamenti;
 - d) ricevere la tessera sociale;
 - e) frequentare i locali di proprietà e/o in uso dell'Associazione;
 - f) ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
 - g) ottenere tutte le facilitazioni che comportano la qualifica di Socio di Pro Loco, in occasione delle attività promosse e/o organizzate dalla Pro Loco stessa.
- 7) I Soci hanno il dovere di:
- a) rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
 - b) versare la quota sociale annuale;
 - c) contribuire, in base alle proprie attitudini e capacità, alle iniziative della Pro Loco in spirito di puro volontariato;
 - d) non operare in danno della Pro Loco, dell'immagine dello stesso organismo e della propria località.
- 8) La qualità di Socio si perde:
- a) automaticamente, per morosità riguardante il pagamento della quota sociale o di qualsiasi altra somma dovuta alla Pro Loco qualora, a seguito di specifica messa in mora da parte del Consiglio di Amministrazione, entro i termini stabiliti dallo stesso, non sia stato effettuato il versamento richiesto. Nel caso di morosità il socio perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai soci;
 - b) per dimissioni, con decorrenza immediata, dal giorno stesso della regolare acquisizione delle stesse, in forma scritta, da parte del Consiglio di Amministrazione;
 - c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
 - e) per radiazione, su decisione del Consiglio di Amministrazione. La motivazione dovrà essere comunicata all'associato in forma scritta. L'esclusione non potrà avere carattere discriminatorio.
 - f) per decesso;
 - g) La perdita della qualità di Socio comporta la perdita immediata di tutti i diritti spettanti ai soci.

ART. 4

Organi dell'Associazione

- 1) Organi della Pro Loco del Pollino di Castrovillari sono:
- a) L'Assemblea dei Soci;
 - b) Il Presidente;
 - c) Il Consiglio di Amministrazione;
 - d) Il Collegio dei Revisori dei Conti e Organo di Controllo;
 - e) Il Collegio dei Probiviri.
- 2) Tutte le cariche elettive all'interno dell'Associazione sono gratuite, hanno una durata massima di quattro anni e sono rinnovabili (rieleggibili);
- 3) Le cariche elettive della Pro Loco sono incompatibili con cariche elettive in pubbliche amministrazioni (enti locali) o in partiti e movimenti politici;
- 4) Tutti i predetti Organi sono eletti dall'Assemblea dei Soci e decadono in caso di decadenza del Consiglio di Amministrazione;

ART. 5

Assemblea dei Soci

- 1) L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale come previsto nel precedente articolo 3;
- 2) L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 3) Ciascun socio dispone di un solo voto non essendo ammessa delega. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci, pertanto, le decisioni adottate in tale ambito, in conformità alla legge e al presente statuto, sono vincolanti per tutti i consociati;
 - 4) L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per determinazione propria, o a seguito di deliberazione del Consiglio stesso, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli iscritti, risultanti dal libro dei soci aventi diritto al voto;
 - 5) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione. Dovrà contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione in prima convocazione ed in seconda convocazione. Quest'ultima dovrà effettuarsi almeno un'ora dopo quella fissata per la prima.
 - 6) L'Assemblea ha il potere, per conseguire gli scopi sociali, in particolare di:
 - a) eleggere il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e Organo di controllo, se previsto, i componenti del Collegio dei Probiviri;
 - b) approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo ed il programma di attività per l'anno successivo;
 - c) approvare entro il 28 Febbraio di ogni anno il bilancio consuntivo e la relazione illustrante l'attività svolta nell'anno precedente;
 - d) deliberare su eventuali modifiche al presente Statuto, che dovrà comunque essere conforme alle leggi vigenti;
 - e) deliberare sugli altri argomenti attinenti alla gestione sociale e iscritti all'ordine del giorno.
 - 7) L'Assemblea dei soci può essere Ordinaria o Straordinaria.
 - 8) L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'approvazione del bilancio consuntivo, nonché per l'elezione degli organi sociali.
 - 9) L'assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci in regola con il versamento della quota sociale annuale; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e votanti. Non sono considerati votanti gli astenuti.
 - 10) L'assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente quando ne ravvisi la necessità secondo le modalità dei punti 5, 6 e 7, per le modifiche del presente statuto e per lo scioglimento della Pro Loco;
 - 11) L'assemblea Straordinaria dovrà essere convocata su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli iscritti, risultanti dal libro dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci in regola con il versamento della quota sociale annuale; in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei Soci in regola con il versamento della quota sociale annuale. L'assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi dei soci aventi diritto e presenti. Non sono considerati votanti gli astenuti.
 - 12) L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Qualora anche il Vice Presidente sia assente o impedito, le funzioni del Presidente sono svolte dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.
 - 13) Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, consultabile da tutti gli associati presso la sede sociale.
 - 14) Una copia delle deliberazioni deve essere affissa presso la sede della Pro Loco, in modo ben visibile, con gli allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, così come i bilanci preventivi, consuntivi e qualsiasi altra forma dovuta di rendiconto. Il verbale dell'Assemblea, in forma digitale, potrà anche essere trasmesso, su richiesta, ai Soci e postato sul sito web dell'Associazione.

ART. 6

Presidente

- 1) Il Presidente viene eletto con voto segreto dall'Assemblea dei soci, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato (rieleggibile).
 - 2) Il Presidente è il legale rappresentante della Pro Loco; ha la firma sociale, ha la responsabilità della custodia dei fondi e delle operazioni bancarie; ha poteri di rappresentanza, che può delegare. Egli è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, rilasciandone quietanza liberatoria. Ha anche la facoltà di stare in giudizio, di nominare avvocati davanti a qualsiasi autorità giudiziaria su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
- Assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:
- a) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio di Amministrazione.
 - b) presiede e convoca, predisponendone l'o.d.g., le sedute del Consiglio Direttivo;

- c) presenta all'assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
 - d) pone in atto le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - e) in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio di Amministrazione, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.
- 3) In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente per una durata massima di sei mesi. Trascorsi i sei mesi di assenza o impedimento continuato da parte del Presidente, il Vice Presidente dovrà obbligatoriamente convocare, nel termine di 60 (sessanta) giorni, l'Assemblea straordinaria dei soci per l'elezione di un nuovo Presidente.
 - 4) Qualora anche il Vice Presidente sia assente o impedito, le funzioni del Presidente possono essere svolte dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

ART. 7

Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea dei Soci con votazione segreta, è composto da un minimo di cinque fino ad un massimo di sette membri compreso il Presidente, per un totale di componenti comunque in numero dispari.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede legale o presso un diverso luogo indicato nella convocazione e può essere svolto in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
 - d) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - e) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - f) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 3) Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti, il Vice Presidente; può nominare, inoltre, il Segretario e il Tesoriere, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto;
- 4) I membri del Consiglio di Amministrazione saranno dichiarati eletti secondo la maggioranza relativa ottenuta nella votazione espressa dall'Assemblea dei Soci. A parità di voti è eletto il più anziano di età;
- 5) I Consiglieri durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili;
- 6) Qualora, uno o più Consiglieri, per qualunque motivo dovessero decadere, si procederà alla sostituzione con il primo dei non eletti e a parità di voti sarà eletto il più anziano di età;
- 7) I Consiglieri surrogati durano in carica dal momento dell'avvenuta surroga, disposta dal Consiglio di Amministrazione, fino alla scadenza naturale del Consiglio stesso;
- 8) Qualora non siano più disponibili persone aventi titolo alla surroga, si procederà ad elezioni suppletive solo ed esclusivamente per i componenti mancanti. Nel caso in cui vengano a mancare contemporaneamente la metà più uno dei componenti, si dovrà procedere obbligatoriamente al rinnovo di tutte le cariche elettive;
- 9) Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e orienta, in armonia con essa, l'attività dell'Associazione. Esso delibera su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea. In particolare:
 - a) predispone il regolamento interno riguardante disposizioni di funzionamento ed organizzazione non contemplate nel presente statuto e lo svolgimento dei servizi dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - b) delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività dell'Associazione nei limiti del presente statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, con particolare riferimento ai problemi di interesse locale ed in armonia con quelli delle comunità vicine;
 - c) formula proposte operative da sottoporre all'esame dell'Assemblea dei soci;
 - d) sottopone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - e) modifica la sede legale o individua sedi secondarie operative;
 - f) delibera l'importo della quota sociale annuale e stabilisce la data entro cui i soci devono versare la quota sociale;
 - g) stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione.
- 10) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o dal Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le volte che lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti; possono partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, su invito e senza diritto di voto, un rappresentante del Comune e rappresentanti di organizzazioni e associazioni locali che svolgano attività o realizzino iniziative che interessino la località;
- 11) La convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione, deve essere effettuata mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica con acquisizione del rapporto di regolarità, da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza, in modo che tutti gli aventi diritto possano averne contezza in tempo

- 2) L'Assemblea dei Soci, per le modifiche statutarie è di tipo Straordinaria.

ART. 16

Scioglimento e liquidazione

- 1) Lo scioglimento della Pro Loco deve essere proposto all'Assemblea dei Soci dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti, oppure dai due terzi dei Soci regolarmente iscritti ed aventi diritto di voto.
- 2) L'Assemblea dei Soci per lo scioglimento della Pro Loco è di tipo Straordinaria ed è validamente costituita con la presenza dei quattro quinti dei Soci aventi diritto di voto.
- 3) L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un Commissario Liquidatore il quale provvede, entro 6 (sei) mesi, ai seguenti compiti:
 - a) realizzare le attività e liquidare le passività;
 - b) compilare lo stato patrimoniale finale da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.
- 4) Il verbale dell'Assemblea che ha deliberato lo scioglimento dell'Associazione deve essere inviato, entro il termine di giorni 10 (dieci), a cura del Segretario verbalizzante, al Settore Turismo della Provincia di Cosenza.
- 5) In caso di scioglimento o di estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto al Comune di residenza della Pro Loco o ad altri Enti o Associazioni del Terzo Settore che perseguono i medesimi scopi statuari.

ART. 17

Disposizioni finali

- 1) Il presente Statuto è conforme al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successivo correttivo ai sensi del Dlgs 105/2018, alla L.R. 08/2008 e al Regolamento della Provincia di Cosenza del 2010. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applica la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile;
- 2) Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci della Pro Loco del Pollino di Castrovillari APS il 26 marzo 2021.

Castrovillari 26 marzo 2021

Il Presidente dell'Assemblea

(Buonfermato Rosaria)

Rosaria Buonfermato

Pro Loco del Pollino APS

Il Presidente

(Prof. Eugenio Iannelli)

Eugenio Iannelli

ASSISTENTE TRIBUTARIO
Giuseppina ROMEO

(*) Firma si delega del Direttore Provinciale

P. DESNÈS